

CCR - CONSORZIO CASALESE RIFIUTI

Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. n° 24.10.2002, n° 24

Via Mameli, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Tel. 0142444209/229/216 – FAX 0142444312

ccr@comune.casale-monferrato.al.it

consbacino@comune.casale-monferrato.al.it

info@ccrifiuti.it



REGOLAMENTO CONSORTILE

PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con deliberazione Assemblea n. 4 del 20/06/2007

Modificato con deliberazione Assemblea n 5 del 17/07/2008

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Principi generali	4
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti.....	7
Art. 5 – Competenze del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio.....	8
Art. 6 – Competenze del Comune.....	9
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	10
TITOLO I – Principi generali	10
Art. 7 – Principi generali del servizio.....	10
Art. 8 – La raccolta dei rifiuti urbani.....	11
Art. 9 – Responsabilità del produttore e del detentore. Passaggio di proprietà	11
Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	11
Art. 11 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	12
Art. 12 – Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.....	17
Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	18
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE.....	18
Art. 14 – Modalità attuative generali	18
Art. 15 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici	20
Art. 16 – Criteri generali di erogazione del servizio	20
Art. 17 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	21
Art. 18 – Posizionamento dei contenitori su aree private	22
Art. 19 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico	23
Art. 20 – Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani	23
Art. 21 – Raccolta differenziata domiciliare	24
Art. 22 – Esposizione dei contenitori per la raccolta	24
Art. 23 – Lavaggio dei contenitori.....	25
Art. 24 – Raccolta della frazione secca indifferenziata (frazione non recuperabile)	25
Art. 25 – Raccolta della frazione umida	26
Art. 26 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	27
Art. 27 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica	28
Art. 28 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone	28
Art. 29 – Conferimento e raccolta della frazione verde	29
Art. 30 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati	30
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da accumulatori	30
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	30
Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi	31
Art. 34 – Raccolta dei rifiuti ingombranti	32
Art. 35 – Raccolta e conferimento occhiali usati	32
Art. 36 – Gestione dei rifiuti cimiteriali assimilati ai rifiuti urbani	32
Art. 37 – Gestione dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani	33
Art. 38 – Raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti a rischio infettivo	34
Art. 39 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde	34
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	35
Art. 40 - Rifiuti abbandonati sul territorio	35
CAPO III – ISOLE ECOLOGICHE	36
Art. 41 – Isola Ecologica Consortile	36
Art. 42 – Isola Ecologica Semplice	36

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	36
Art. 43 – Divieti	36
Art. 44 – Controlli	37
Art. 45 – Sanzioni	37
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	38
Art. 46 – Osservanza di altre disposizioni	38
Art. 47 – Danni e risarcimenti	38

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

2. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carcasse di animali da reddito rinvenuti morti ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- e) ai materiali esplosivi abbandonati;
- f) ai prodotti e materiali contenenti amianto.
- g) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani ai sensi del comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, della Legge n.296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- h) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- i) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- m) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- n) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- o) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
 - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
 - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
 - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
 - 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
 - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- p) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti; in particolare si definiscono:
- 1) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
 - 2) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
 - 3) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
- q) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- r) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo, di cui all' Art. 183 comma 1 lett. n) del D. Lgs. 152/2006;
- s) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- t) frazione secca indifferenziata: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- u) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- v) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- w) frazione verde: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla manutenzione dei soli giardini, frutteti e orti privati.
- x) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta differenziata domiciliare;
- y) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006;
- z) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- aa) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D. Lgs. 152/06;
- bb) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione umida e dalla frazione verde dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- cc) anagrafe dei compostatori: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e della frazione verde.
- dd) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro

consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:

- imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

ee) consorzio di bacino: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10 comma 1 della L.R. 24 ottobre 2002 n.24; ai sensi del presente regolamento il Consorzio di Bacino è il CCR - Consorzio Casalese Rifiuti;

ff) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti anche da terzi;

gg) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

hh) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

ii) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

ll) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera mm);

mm) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada, fra cui l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

nn) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

oo) utenza singola: composta da un'unica utenza domestica o non domestica;

pp) utenza plurima: composta da più di un'utenza domestica e/o non domestica presso lo stesso numero civico;

qq) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera nn);

rr) ecosportello: ufficio e/o numero telefonico dedicato predisposti al fine di informare le utenze sulla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;

ss) ecomobile: automezzo attrezzato per la raccolta dei rifiuti pericolosi di provenienza domestica.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; sono distinti in:

- 1) frazione umida;
- 2) frazione non recuperabile;
- 3) frazioni recuperabili;
- 4) rifiuti urbani pericolosi;
- 5) rifiuti ingombranti;

b) i rifiuti assimilati; sono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi all'articolo 11 del presente regolamento; sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) la frazione verde: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, assimilati ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833;
- f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto risposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- m) il combustibile derivato da rifiuti.
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 5 - Competenze del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio

1. Ai fini della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento al Contratto di Servizio per il periodo 2006 – 2020 tra il Consorzio Casalese Rifiuti – Consorzio di Bacino e la società COSMO S.p.A. – Gestore del Servizio.

2. Al Consorzio di Bacino competono obbligatoriamente le seguenti attività alle quali lo stesso provvede:

- a) le attività di vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 14 del Contratto di Servizio, di cui al precedente comma 1 del presente articolo;
- b) l'approvazione e la definizione con il Gestore del Servizio
 - 1) delle modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilati da raccogliere,
 - 2) delle modalità e della frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, in seguito parere e/o comune accordo soprappiunto col Comune;
- c) l'approvazione e la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) l'approvazione e la definizione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla Parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006;

e) l'approvazione e la definizione dell'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica con il Gestore del Servizio, in accordo col Comune e le autorità scolastiche, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

3. Al Gestore del Servizio competono obbligatoriamente con diritto di privativa le seguenti attività alle quali lo stesso provvede:

a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento, in tutte le singole fasi secondo quanto previsto e disposto nel Contratto di Servizio di cui al precedente comma 1 del presente articolo;

b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, secondo quanto previsto e disposto nel Contratto di Servizio di cui al precedente comma 1 del presente articolo;

c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

d) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla Parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006;

e) la collaborazione con il Consorzio di Bacino alla definizione

1) delle modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni di rifiuti urbani ed assimilati da raccogliere,

2) delle modalità e della frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, in seguito parere e/o comune accordo col Comune;

f) l'attività informativa necessaria alla gestione del Servizio, con il Consorzio di Bacino, in accordo col Comune e con le autorità scolastiche, nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

a) fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste ai sensi dell'Art. 198 comma 3 del D. Lgs. 152/06;

b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'Art. 198 comma 4 del D. Lgs. 152/06;

c) fornire parere su

1) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere,

2) le modalità della frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni,

approvate dal Consorzio di Bacino e definite secondo le competenze di cui all'Art. 5 del presente Regolamento;

d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:

1) conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Consorzio di Bacino e con il Gestore del Servizio;

2) raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio;

2. Fermo il potere di vigilanza del Consorzio di Bacino nei confronti del Gestore del Servizio, ai sensi dell'art. 3 dello statuto consortile e dell'art. 14 del Contratto di Servizio di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, il Comune, esclusivamente per il proprio ambito territoriale, in casi di riscontrata grave irregolarità del servizio valutata in via esclusiva dal Comune interessato o di irrazionalità di comportamento del Gestore su aspetti gestionali importanti, potrà:

a) richiedere l'intervento del Consorzio al fine di sollecitare l'intervento corretto del Gestore;

b) In caso di inerzia ingiustificata del Consorzio provvedere direttamente nei confronti del Gestore.

3. Il Comune si impegna

a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal Contratto di Servizio di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;

b) ad emanare specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta;

c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto con le seguenti attività :

1) Controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti e utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;

2) Iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione;

d) a fornire al Consorzio e al Gestore, dietro richiesta scritta, tutte le informazioni necessarie per una corretta ed efficiente esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 7- Principi generali del servizio

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento, le quali devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani persegue le finalità di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, con gli obiettivi:

a) della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, di cui agli art. 179 e 180 del D.Lgs. 152/2006;

b) della adozione di misure dirette al recupero di rifiuti, di cui all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006;

c) della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. I servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani sono definiti ai sensi dell'art. 2 del Contratto di Servizio, di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento.

4. Il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio, nel rispetto delle competenze definite dal Contratto di Servizio, di cui all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento, determinano le modalità dell'organizzazione dei servizi integrati di gestione dei rifiuti solidi urbani.

5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

6. Il Gestore del Servizio provvede alla pesatura di tutti i rifiuti non recuperabili raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche a mezzo di idonea strumentazione installata sui mezzi di raccolta.

7. Il Gestore del Servizio provvede alla registrazione di tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta di rifiuti non recuperabili collocati nel territorio consortile. Tale registrazione, eseguita anche a mezzo di idonea strumentazione installata sui mezzi di raccolta, fornisce i dati occorrenti al controllo analogo da parte del Consorzio di Bacino e alla tariffazione puntuale (numero di svuotamenti effettuati per ciascun contenitore, ora e data di esecuzione del servizio).

8. E' fatto obbligo al Gestore del Servizio di procurare fondata documentazione al Consorzio di Bacino, stabilita ai sensi del Contratto di Servizio e suoi Allegati di cui all'articolo 5 comma 1 del presente Regolamento.

E' facoltà del Consorzio di Bacino svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni.

Art. 8- La raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta stradale.

- a) La raccolta stradale dei rifiuti urbani è effettuata nell'intero territorio comunale secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio e suoi Allegati di cui all'Art. 5 comma 1 del presente Regolamento;
- b) La raccolta stradale dei rifiuti urbani verrà effettuata su tutto il territorio comunale nel rispetto dei limiti temporali e territoriali definiti dalle modalità attuative, organizzative e dalla tempistica di attivazione della raccolta differenziata domiciliare stabilite nei progetti tecnico operativi approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino con delibera n. 1/07 del 15.01.2007 e secondo quanto stabilito all'art. 14 del presente regolamento.

2. La raccolta differenziata domiciliare.

- a) L'istituzione della raccolta differenziata domiciliare si conforma ai principi esposti nell'art. 7 del presente regolamento ed è volta al raggiungimento delle finalità, dei criteri di priorità gestione dei rifiuti, di prevenzione nella produzione dei rifiuti e degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente.
 - b) Gli obiettivi della definizione e progettazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani con metodo di raccolta differenziata domiciliare sono:
 - 1) il raggiungimento di un sistema di raccolta differenziata "integrata" attraverso la riorganizzazione con l'eliminazione dei contenitori stradali e la contestuale adozione della raccolta domiciliare per il residuo secco, per la frazione umida e per le principali frazioni recuperabili, con contenitori dedicati per ogni numero civico, scala / interno condominiale, e utenza non domestica.
 - 2) l'organizzazione e messa a regime del nuovo sistema di raccolta sull'intero territorio consortile entro il 31 marzo 2008;
 - 3) il contenimento dell'aumento dei costi relativi alle voci raccolta, trasporto e smaltimento.
 - c) L'adozione del sistema domiciliarizzato di raccolta crea i presupposti per una più semplice introduzione della tariffazione ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006. La domiciliarizzazione delle raccolte coi contenitori dedicati è strategica ai fini della costruzione di una tariffa basata sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti e/o sulla quantità di servizio utilizzato dalle utenze.
- ### 3. La trasformazione del servizio dovrà essere avviata quando vengono riscontrate le condizioni per il passaggio al nuovo metodo, su attestazione del Consorzio e della Società di Gestione che ne daranno notizia con congruo preavviso al Comune interessato.

Art. 9- Responsabilità del produttore e del detentore. Passaggio di proprietà.

1. Per i rifiuti urbani raccolti con il metodo di raccolta stradale, il produttore e il detentore sono proprietari dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti e mantengono la proprietà fino al momento in cui i detti rifiuti vengono conferiti nei contenitori stradali. I rifiuti passano in proprietà al Gestore del Servizio nel momento in cui avviene l'operazione di conferimento.
2. Per i rifiuti urbani raccolti con il metodo di raccolta differenziata domiciliare, il produttore e il detentore sono proprietari dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti e mantengono la proprietà fino al momento in cui i detti rifiuti vengono raccolti dal Gestore del Servizio. I rifiuti passano in proprietà al Gestore del Servizio nel momento in cui avviene l'operazione di raccolta.
3. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento del passaggio di proprietà, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e dei criteri di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in atto.

Art. 10 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio di Bacino definisce opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Consorzio di Bacino, il Gestore del Servizio ed il Comune, nel rispetto delle rispettive competenze, curano le opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In previsione dell'adozione del sistema di raccolta differenziata domiciliare, ciascun Comune istituisce, in sussidio alle campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, un Ecosportello Comunale presso cui le utenze ricevono

- a) le informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- b) le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori;
- c) le informazioni sui calendari dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto.

4. In previsione dell'adozione del sistema di raccolta differenziata domiciliare, il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio possono istituire, se ritenuto necessario ed in sussidio alle campagne stabilite di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, un Ecosportello presso cui le utenze del territorio del Bacino ricevono:

- a) le informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
 - b) le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori;
 - c) le informazioni sui calendari dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto;
- in atto in tutto il territorio consortile.

5. Periodicamente il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio, nel rispetto delle rispettive competenze, possono diffondere, con opportune modalità, materiali informativi con le indicazioni per il corretto conferimento delle varie frazioni di rifiuto, per l'uso e la collocazione dei contenitori e il calendario dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. I materiali informativi forniscono divulgazione dei servizi resi all'Ecosportello di cui al precedente comma 4 del presente articolo, qualora istituito, e sugli orari dell'Isola Ecologica Consortile.

6. Periodicamente viene data pubblicità dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dalla raccolta differenziata domiciliare.

Art. 11 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. I Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1 comma 184 let. b) della Legge n.296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763.

2. CRITERI GENERALI: i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, **possono essere assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini delle operazioni di **raccolta** e di **smaltimento**, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, di cui al comma 3 del presente Articolo;
- b) i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- c) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al comma 4 del presente Articolo;
- d) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
- e) i rifiuti speciali non pericolosi devono essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti, che consenta il raggiungimento di una percentuale di almeno il 60% di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
- f) i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di riciclo e /o smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente articolo;

g) i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

h) i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Articolo, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

3. CRITERI QUALITATIVI: i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Articolo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03.01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15.02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18.01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18.01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
<u>18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</u>	
18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati.
18.02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18.02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20.01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<u>20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
<u>20 03 altri rifiuti urbani</u>	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

4. CRITERI QUANTITATIVI: fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani **ai fini della**

raccolta e dello smaltimento, a condizione che le frazioni indifferenziate degli stessi **destinate alle operazioni di smaltimento**, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kg/mq anno indifferenziati a smaltimento (40% del totale)	Kg/mq anno a raccolta differenziata (60% del totale)	Kg/mq anno complessivi
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4,00	6,00	10,00
2 Sale teatrali e cinematografiche	2,00	3,00	5,00
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	3,00	4,50	7,50
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4,00	6,00	10,00
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	3,00	4,50	7,50
6 Esposizioni, Autosaloni	2,00	3,00	5,00
7 Alberghi con ristorante	7,00	10,50	17,50
8 Alberghi senza ristorante	4,00	6,00	10,00
9 Case di cura e di riposo	8,00	12,00	20,00
10 Ospedali	9,00	13,50	22,50
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	6,00	9,00	15,00
12 Banche ed Istituti di credito	3,00	4,50	7,50
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6,00	9,00	15,00
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	7,00	10,50	17,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	4,00	6,00	10,00
16 Banchi di mercato di beni durevoli	8,00	12,00	20,00
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbieri, estetista	7,00	10,50	17,50
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	7,50	12,50
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	6,00	9,00	15,00
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	15,00	25,00
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	12,00	20,00
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	33,00	49,50	82,50
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	25,00	37,50	62,50
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	26,00	39,00	65,00
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	22,50	37,50
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	19,50	32,50
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	35,00	52,50	87,50
28 Ipermercati di generi misti	14,00	21,00	35,00
29 Banchi di mercato di generi alimentari	38,00	57,00	95,00
30 Discoteche, Night club	7,00	10,50	17,50
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	20,00	30,00	50,00

5. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle

superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

6. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani per qualità ma eccedenti i limiti massimi di quantità possono essere oggetto di raccolta e smaltimento da parte del Gestore del Servizio previa stipula di apposita convenzione tra il produttore e il Gestore del Servizio.

7. Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi, il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi e l'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dal Consorzio di Bacino nei seguenti limiti:

- a) da € 100,00 a € 300,00 per il superamento dei CRITERI QUANTITATIVI di cui al comma 4 del presente articolo;
- b) da € 100,00 a € 300,00 per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- c) da € 50,00 a € 200,00 per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

8. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente mediante personale abilitato o sulla base di segnalazioni del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Una volta comminata la sanzione, il Comune dà adeguata informazione per conoscenza al Consorzio di Bacino.

9. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati qualora non rientrino tra quelli di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c) (rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002) e lettera d) (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi della vigente normativa, di cui all'Art. 11 del presente Regolamento.
- d) la spazzatura proveniente dalle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
- e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lettera m) e dell'Art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani; lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003; in caso di smaltimento, per incenerimento o

smaltimento in discarica, al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privata.

Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, previo trattamento di cui all'art. 36 comma 3 del presente Regolamento;
- c) altre attività cimiteriali.

2. I rifiuti di cui al comma 1 lettera a) del presente Regolamento sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) del presente Regolamento sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad. esempio zinco, piombo).

4. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 let. c) del presente Regolamento sono costituiti da:

- a) Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
- b) Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II – Gestione operativa della raccolta differenziata domiciliare

Art. 14 – Modalità attuative generali

1. La raccolta differenziata domiciliare per il Comune di Casale Monferrato è attivata, inizialmente, secondo due modalità previste, una per l'Area Urbana di Casale Monferrato e l'altra per le frazioni e borgate sparse.

a) Per l'Area Urbana di Casale Monferrato (Circoscrizioni Valentino – Sant'Anna, Borgo Ala – Porta Milano, Oltreponte, Vecchia Casale - Ronzone) si applica ad ogni utenza la raccolta differenziata domiciliare "integrale" dei rifiuti solidi urbani suddivisi per frazione secca indifferenziata, frazione umida, carta, vetro e plastica, mantenendo la raccolta stradale a contenitori per gli indumenti usati, le pile, i farmaci scaduti, ad eccezione

- 1) della frazione verde per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica o non domestica all'Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale (in tal caso per l'utenza non domestica il Gestore del Servizio si riserva di addebitare eventuali costi aggiuntivi) e/o il compostaggio domestico quando possibile e/o il servizio di raccolta della frazione verde, su dichiarazione scritta obbligatoria da parte dell'utenza domestica o non domestica dotata di area verde e con l'addebito dei costi aggiuntivi del servizio, mediante fornitura da parte del Gestore del Servizio di idonei contenitori di varia volumetria, ove il compostaggio domestico comporti considerevoli difficoltà tecniche operative;
- 2) dei rifiuti ingombranti non pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica all'Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale;
- 3) dei rifiuti pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica all'Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale;
- 4) della frazione umida per cui è stabilito il compostaggio domestico in alternativa al servizio di raccolta domiciliare e previa restituzione del contenitore assegnato, per le utenze domestiche singole e per le utenze plurime con un massimo di tre utenze domestiche nel caso in cui presentino domanda scritta di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici.

b) Per le frazioni e borgate sparse (Circoscrizioni San Germano, Roncaglia, Santa Maria del Tempio, Terranova, Casale Popolo, Rolasco – Vialarda) si applica ad ogni utenza domestica il metodo di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti solidi urbani per la frazione secca indifferenziata “integrata” dalla raccolta stradale a contenitori di grandi dimensioni per tutte le altre frazioni (carta, vetro e plastica), ad eccezione

- 1) della frazione umida per cui è stabilito in ordine di priorità
 - 1.1 il compostaggio domestico;
 - 1.2 la raccolta domiciliare quando non possibile il compostaggio domestico, sulla base di apposita valutazione dell’Amministrazione Comunale, del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio; in tal caso il servizio non comporta costi aggiuntivi e si applica nei confronti
 - delle utenze domestiche presso utenze plurime con più di quattro unità abitative;
 - delle utenze domestiche non dotate di aree verdi e/o superfici idonee alla pratica del compostaggio;
 - 1.3 la raccolta domiciliare anche se possibile il compostaggio domestico, su richiesta scritta obbligatoria da parte dell’utenza domestica e con l’addebito dei costi aggiuntivi del servizio;

c) In porzioni circoscritte del centro storico della Città di Casale Monferrato è possibile adottare metodologie di raccolta differenziata domiciliare “integrata” da sistemi di raccolta differenziata stradale.

- 2) della frazione verde per cui è stabilito, quando possibile, il compostaggio domestico e/o il conferimento diretto da parte dell’utenza domestica all’Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale e/o il servizio di raccolta della frazione verde, su dichiarazione scritta obbligatoria da parte dell’utenza domestica o non domestica dotata di area verde e con l’addebito dei costi aggiuntivi del servizio, mediante fornitura da parte del Gestore del Servizio di idonei contenitori di varia volumetria, ove il compostaggio domestico comporti considerevoli difficoltà tecniche operative;
- 3) dei rifiuti ingombranti non pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell’utenza domestica all’Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale e/o la raccolta su chiamata dell’utenza domestica al Gestore del Servizio, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, concordate tra il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio;
- 4) dei rifiuti pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell’utenza domestica all’Isola Ecologica Consortile sita nel territorio comunale e/o la raccolta su prenotazione dell’utenza domestica al Comune, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, concordate tra il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio.

Per le frazioni e borgate sparse (Circoscrizioni San Germano, Roncaglia, Santa Maria del Tempio, Terranova, Casale Popolo, Rolasco – Vialarda) si applica ad ogni utenza non domestica la raccolta differenziata domiciliare “integrale” dei rifiuti solidi urbani suddivisi per frazione secca indifferenziata, frazione umida, carta, vetro e plastica.

2. La raccolta differenziata domiciliare per i Comuni del territorio è attivata applicando ad ogni utenza domestica il metodo di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti solidi urbani per la frazione secca indifferenziata “integrata” dalla raccolta stradale a contenitori di grandi dimensioni per tutte le altre frazioni (carta, vetro, plastica), ad eccezione

- 1) della frazione umida per cui è stabilito in ordine di priorità
 - 1.1 il compostaggio domestico quando possibile;
 - 1.2 la raccolta domiciliare quando non possibile il compostaggio domestico, sulla base di apposita valutazione dell’Amministrazione Comunale, del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio; in tal caso il servizio non comporta costi aggiuntivi e si applica nei confronti
 - delle utenze domestiche presso utenze plurime con più di quattro unità abitative;
 - delle utenze domestiche non dotate di aree verdi e/o superfici idonee alla pratica del compostaggio;
 - 1.3 la raccolta domiciliare anche se possibile il compostaggio domestico, su richiesta scritta obbligatoria da parte dell’utenza domestica e con l’addebito dei costi aggiuntivi del servizio;
- 2) della frazione verde per cui è stabilito, quando possibile, il compostaggio domestico e/o il conferimento diretto da parte dell’utenza domestica all’Isola Ecologica Semplice sita nel territorio comunale e/o il servizio di raccolta della frazione verde, su dichiarazione scritta obbligatoria da parte

- dell'utenza domestica o non domestica dotata di area verde e con l'addebito dei costi aggiuntivi del servizio, mediante fornitura da parte del Gestore del Servizio di idonei contenitori di varia volumetria, ove il compostaggio domestico comporti considerevoli difficoltà tecniche operative;
- 3) dei rifiuti ingombranti non pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica all'Isola Ecologica Semplice sita nel territorio comunale o il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche all'Isola Ecologica Consortile e/o la raccolta su chiamata dell'utenza domestica al Gestore del Servizio, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, concordate tra il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio;
 - 4) dei rifiuti pericolosi per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica all'Isola Ecologica Consortile e/o la raccolta su prenotazione dell'utenza domestica al Comune, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, concordate tra il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio.

La raccolta differenziata domiciliare per i Comuni del territorio è attivata applicando ad ogni utenza non domestica il metodo di raccolta differenziata domiciliare "integrale" dei rifiuti solidi urbani suddivisi per frazione secca indifferenziata, frazione umida, carta, vetro e plastica.

3. Per la frazione recuperabile costituita da indumenti usati è altresì previsto il conferimento diretto da parte delle utenze all'Isola Ecologica Consortile.

Art. 15 – Anagrafe Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune istituisce l'Anagrafe Comunale dei Compostatori Domestici. E' un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani e della frazione verde, secondo le modalità attuative della raccolta differenziata domiciliare di cui all'Art. 14 e all'Art. 39 del presente regolamento.

2. E' istituito in due sezioni:

- a) Anagrafe dei Compostatori Domestici muniti di Compostiera;
- b) Anagrafe dei Compostatori Domestici non muniti di Compostiera.

3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all'Anagrafe Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni:

- a) dalla consegna dei contenitori assegnati secondo i criteri di cui all'Art. 20 comma 1 del Presente Regolamento;
 - oppure
 - b) dalla rinuncia al servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida, attuata ai sensi del comma 3 lett. b) numero 1.3 e del comma 4 numero 1.3 dell'Art. 14 del presente Regolamento;
- mediante dichiarazione scritta obbligatoria da farsi su apposito modulo di domanda, impostato secondo le due sezioni in cui è istituito l'Anagrafe, fornito dal Gestore del Servizio alla consegna dei contenitori e/o dal Comune.

4. L'Anagrafe Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano in modo attivo e proficuo il compostaggio domestico, che potranno essere applicabili, ove possibile, già in sede di regime TARSU.

5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e del personale autorizzato dal Consorzio di Bacino e/o dal Gestore del Servizio.

Art. 16 – Criteri generali di erogazione del servizio

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani fanno riferimento alle indicazioni definite dalla Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN .

2. Il rispetto delle seguenti indicazioni operative, permette, nella generalità dei casi, di soddisfare i requisiti igienico - sanitari necessari e sufficienti alla localizzazione dei contenitori.

3. I sistemi di raccolta differenziata per raggiungere percentuali significative di recupero, con una buona qualità merceologica delle frazioni raccolte, necessitano di un servizio di raccolta integrato, organizzato con modalità che prevedano l'internalizzazione delle raccolte nelle pertinenze di proprietà di ogni utenza servita.

4. Il servizio di raccolta differenziata comporta il posizionamento di tutti i contenitori assegnati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati secondo i criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento e l'esposizione degli stessi sul fronte strada a cura degli utenti.

5. Diverse modalità di servizio (ingresso nel cortile degli incaricati alla raccolta per il ritiro e svuotamento dei contenitori, passaggi aggiuntivi a richiesta, servizio di lavaggio dei contenitori), pur se attuabili, in caso di richiesta dell'utenza, comporteranno diversi costi-base di servizio per il richiedente.

6. I contenitori rigidi destinati alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore del Servizio in comodato d'uso gratuito.

7. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali da parte dell'utenza saranno ritirati a cura del Gestore del Servizio su dichiarazione scritta obbligatoria da parte dell'utenza.

8. Non viene effettuato il servizio di raccolta differenziata domiciliare con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli previsti e da quelli assegnati.

9. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare della frazione secca indifferenziata sono dotati di un transponder, al fine di registrare il numero degli svuotamenti effettuati per ciascun contenitore.

Il metodo di registrazione puntuale dei conferimenti è necessario per la definizione della tariffa puntuale a carico di ciascuna utenza.

10. I contenitori dovranno essere esposti, quando pieni, al di fuori di ingressi e recinzioni secondo i giorni e gli orari di inizio del servizio indicati dal Gestore del Servizio e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

11. Nei casi in cui risulti impossibile il rispetto dei criteri di internalizzazione dei contenitori, di cui all'Art. 18 comma 1, 2, 3 del presente regolamento, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale, del Consorzio di Bacino e/o del Gestore del Servizio, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati, secondo quanto previsto dall' Art. 18 comma 4 del presente regolamento.

12. I contenitori su suolo pubblico dovranno essere posizionati secondo i criteri di cui all'Art. 19 del presente regolamento. Sui contenitori sarà apposta l'indicazione dell'utenza di appartenenza nel rispetto delle norme relative alla garanzia della "privacy".

13. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte, fatta eccezione per gli adesivi forniti dal Gestore. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

14. Nel caso di furto di un contenitore rigido, il Gestore del Servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 100; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata al Gestore del Servizio copia della regolare denuncia esposta all'autorità di pubblica sicurezza.

15. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e del personale autorizzato dal Consorzio di Bacino e/o dal Gestore del Servizio, per verificare il corretto conferimento dei materiali e il rispetto del presente regolamento.

Art. 17 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio rivolto alla collettività, sono da considerarsi alla stregua di arredi urbani e come tali soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.

2. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di:

- a) proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali;
- b) impedire esalazioni moleste;
- c) impedire la fuoriuscita e dispersione dei rifiuti in essi depositati e dei percolati che possono generarsi.

3. Tali contenitori, ed in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio ed igieneizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

4. In considerazione ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

5. I contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza quantitativa fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Art. 18 – Posizionamento dei contenitori su aree private

1. I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida ed alla frazione secca indifferenziata non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti nelle immediate vicinanze, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

4. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale, del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. In tale caso i contenitori, sono dotati di serratura e chiave fornita dal Gestore del servizio, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata.

5. Anche i contenitori collocati su aree private potranno essere dotati di chiave dietro richiesta dell'utenza interessata e con spesa di fornitura e installazione a carico della stessa.

Art. 19 - Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. I contenitori devono essere posizionati, per quanto possibile, di fronte al numero civico del condominio o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori dedicati alla raccolta della frazione umida ed alla frazione secca indifferenziata non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono nelle immediate vicinanze ingressi, porte, finestre e balconi.

5. Sui contenitori sarà apposta l'indicazione dell'utenza di appartenenza nel rispetto delle norme relative alla garanzia della "privacy".

Art. 20 – Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani

1. I contenitori sono assegnati per ogni numero civico, sono adeguati e proporzionali in volumetria al numero di utenze domestiche, al numero e tipo di utenze non domestiche e al numero delle persone presenti presso ogni singola utenza secondo le caratteristiche tecniche di massima stabilite nei progetti tecnico operativi approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino con delibera n. 1/07 del 15.01.2007.

2. Sono prioritari i principi di:

a) incoraggiare l'esposizione volontaria dei contenitori da parte delle utenze;

b) mantenere separati i conferimenti delle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche, attraverso la separazione dei contenitori destinati alle utenze domestiche da quelli destinati alle utenze non domestiche e l'attribuzione di contenitori alle utenze divise per scale e/o interni, qualora fossero presenti più scale e/o interni presso il medesimo numero civico.

3. Sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale, del Consorzio di Bacino e del Gestore del Servizio, è prevista la dotazione di singoli contenitori di idonea volumetria, assegnati secondo le modalità attuative generali di cui all'Art. 14 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, per ciascuna utenza presente presso utenze plurime con più di quattro utenze domestiche e/o non domestiche nei casi in cui fossero presenti evidenti e gravi impossibilità di posizionamento dei contenitori condominiali su suolo pubblico di cui all'Art. 18 comma 4 e all'Art. 19 del presente Regolamento.

4. E' prevista la dotazione di singoli contenitori di idonea volumetria, assegnati per la frazione umida di rifiuti urbani secondo le modalità attuative generali di cui all'Art. 14 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, per ciascuna utenza presente presso utenze plurime aventi un massimo di quattro utenze domestiche e/o non domestiche, dietro specifica dichiarazione scritta obbligatoria da presentarsi al Gestore del Servizio da parte degli utenti interessati.

5. Le utenze domestiche singole che occupino unità immobiliari in via discontinua e/o occasionale impossibilitate ad esporre i contenitori assegnati ai sensi del presente articolo, secondo i calendari e le modalità stabilite, possono presentare in qualunque momento rinuncia motivata alla fornitura di contenitori, previa dichiarazione scritta obbligatoria in duplice copia da depositare presso gli uffici del Comune e presso gli uffici del Gestore del Servizio.

In tal caso:

- 1) l'utenza domestica rinunciataria ha diritto ad un servizio alternativo svolto dal Gestore del Servizio e concordato con il Consorzio di Bacino;
- 2) il Comune dà adeguate informazioni in merito allo svolgimento del servizio alternativo di cui sopra.

a) In tal caso i rifiuti urbani conferiti sono raccolti come frazione secca indifferenziata.

b) In tutti gli altri casi, le utenze domestiche che occupino in via discontinua e/o occasionale unità immobiliari devono avvalersi dei contenitori condominiali assegnati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e non possono presentare rinuncia motivata alla fornitura di contenitori.

6. Le utenze non domestiche aventi accesso diretto sul fronte strada e/o cortile sono sempre fornite di contenitori individuali dimensionati a seconda del tipo di attività e di produzione di rifiuti connessa.

7. Le utenze non domestiche aventi sede presso utenze domestiche plurime in piani diversi dal piano terra devono conferire i rifiuti urbani nei contenitori condominiali assegnati. In tal caso il regolamento di applicazione della tariffa provvede alla ripartizione dei costi.

8. Nel caso in cui i contenitori risultassero insufficienti in volumetria e non proporzionati al numero e al tipo delle utenze, è possibile inoltrare richiesta scritta di sostituzione al Gestore del Servizio. La prima sostituzione non comporta alcun addebito.

Art. 21 - Raccolta differenziata domiciliare

1. I rifiuti sono immessi nei contenitori, o con le diverse forme stabilite, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del presente Regolamento.

2. Per i contenitori rigidi, l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi.

3. E' in ogni caso fatto divieto all'utente di depositare rifiuti al di fuori dei contenitori e/o finanche sul suolo.

4. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere nel modo adatto oggetti taglienti od acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta e danneggiare i contenitori medesimi.

Art. 22 - Esposizione dei contenitori per la raccolta

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare è svolto in via ordinaria nei giorni lavorativi con cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, stabilite dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

2. I contenitori sono esposti a capienza esaurita a cura dell'utenza al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio per ciascuna frazione di rifiuto oggetto di raccolta.

3. I contenitori sono tenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento, l'utenza deve riportare entro il confine di proprietà i contenitori, salvo il caso specifico previsti al comma 4 del presente articolo.

4. Il Gestore del Servizio, autorizzato all'accesso nelle proprietà private dagli utenti che abbiano fatto richiesta scritta, può valutare se svolgere per conto degli utenti il servizio all'interno delle proprietà private, purchè attuabile.

Tale servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi a carico del richiedente, proporzionati alle modalità di esecuzione concordate.

5. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti riservati sul suolo pubblico, individuati dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Bacino e/o il Gestore del Servizio, in cui l'utente colloca il contenitore.

6. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

7. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico.

8. Il Gestore del Servizio può accedere su strade private, dietro autorizzazione all'accesso nelle proprietà private da parte dei proprietari e/o degli aventi diritto. Tali strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. Il servizio può comportare l'addebito di costi aggiuntivi a carico del richiedente, proporzionati alle modalità di esecuzione concordate.

Qualora i proprietari e/o gli aventi diritto non rilascino autorizzazione all'accesso nelle proprietà private, l'esposizione dei contenitori avviene ai sensi del comma 4 e del comma 5 del presente articolo.

9. Qualora il personale addetto alla raccolta non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione al Gestore del Servizio.

Il disservizio sarà recuperato nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta entro le ore 17,00 nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del Servizio, fra cui scioperi, pessime condizioni atmosferiche ed interruzioni della viabilità.

Art. 23 –Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare è eseguito a cura dell'utenza.

2. Per la raccolta differenziata domiciliare, il servizio di lavaggio e igienizzazione periodici dei contenitori della frazione umida e della frazione secca indifferenziata può essere attivato su richiesta del Comune alle condizioni stabilite negli allegati al Contratto di Servizio di cui all'Art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione periodici di cui al precedente comma 2 viene eseguito dal Gestore del Servizio per contenitori con volumetrie maggiori o uguali a 120 litri con frequenza almeno trimestrale nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza che abbia presentato richiesta scritta, contestualmente allo svuotamento dei contenitori esposti.

Tale servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi a carico del richiedente.

4. Per i contenitori stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta, cartone e plastica con volumetrie maggiori a 1000 litri è previsto il lavaggio e igienizzazione periodico con cadenza annuale a carico del Gestore del Servizio.

5. Il Gestore del Servizio, in seguito all'esecuzione delle operazioni di lavaggio ed igienizzazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fornisce adeguata documentazione delle avvenute operazioni al Consorzio di Bacino.

Art. 24 - Raccolta della frazione secca indifferenziata (frazione non recuperabile)

1. La frazione secca indifferenziata è composta da rifiuti a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata, avente un rilevante contenuto energetico.

I materiali che rientrano in tale categoria sono principalmente i seguenti: carta oleata, carta plastificata per confezionamento alimenti, lattine, contenitori in tetra-pak, gomma, cassette audio, CD, DVD, piatti e posate in plastica, ceramiche, bacinelle, secchielli, giocattoli, penne, carta carbone, calze in nylon, stracci impregnati di sostanze oleose, cosmetici, oggettistica minuta costituita da più materiali, lampadine, biro, ceneri e mozziconi, pannolini e pannoloni assorbenti avvolti in sacchetto contenitore di plastica chiuso.

2. La frazione secca indifferenziata non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

3. Il servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

4. Il servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata si sviluppa con le direttive seguenti:

- a) la raccolta avviene con periodicità settimanale, secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio, mediante contenitori adeguati di colore grigio ed eventualmente di colore verde per le utenze non domestiche;
- b) il contenitore è dotato di apposito dispositivo (trasponder), per il riconoscimento automatico dell'utenza, che consente la registrazione dei dati occorrenti alla tariffazione (numero di svuotamenti effettuati per ciascun contenitore, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, ecc.);
- c) in caso di guasto del sistema di rilevamento dati, di cui alla precedente let. b), è consentita l'immissione manuale dei dati di svuotamento da parte dell'operatore autorizzato dal Gestore del Servizio;
- d) il materiale è introdotto in sacchetti di plastica ben chiusi; successivamente i sacchetti sono introdotti nei contenitori di cui alla precedente lett. a), posizionati all'interno della proprietà secondo i criteri di posizionamento su aree private di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
- e) l'esposizione dei contenitori deve avvenire secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

5. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra dello stesso (anche con coperchio chiuso) verrà conteggiato uno svuotamento supplementare ai fini della determinazione della tariffa puntuale.

6. Per la rimozione del materiale depositato a terra, ai fini della determinazione della tariffa puntuale vengono conteggiati tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

7. Le utenze domestiche impossibilitate ad esporre i contenitori assegnati hanno diritto ad un servizio alternativo secondo le modalità di cui all'Art. 20 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 25 - Raccolta della frazione umida

1. La frazione umida è composta dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 lettera s).

I seguenti materiali non vanno conferiti come frazione umida: pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere, carta da cucina imbevuta di detersivi e/o grassi-oli, metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, giornali, riviste, depliant, cartoni, polvere.

2. Il servizio di raccolta della frazione umida è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

3. A ciascuna utenza è assegnata in comodato d'uso gratuito una biopattumiera aerata da 10 lt. ed una prima fornitura di sacchetti di carta; le successive forniture gratuite di sacchetti/anno potranno essere ritirate presso

il Comune e/o il Gestore del Servizio; in alternativa ai sacchetti di carta sono ammessi solamente i sacchetti biodegradabili in “mater-bi” reperibili in commercio e come tali marchiati.

4. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione umida si sviluppa con le direttive seguenti:

- a) la raccolta avviene con periodicità bisettimanale, fatta salva l'intensificazione del servizio su richiesta del Comune per particolari situazioni ambientali, secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio, mediante contenitori di colore grigio con coperchio marrone;
- b) alle utenze, in cui si mette in atto il servizio di raccolta domiciliare della frazione umida, vengono assegnati i contenitori di colore grigio con coperchio marrone o di colore marrone per le utenze non domestiche secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente Regolamento;
- c) il materiale è introdotto nei sacchetti di carta ben chiusi; successivamente i sacchetti sono travasati, con l'ausilio delle pattumiere da 10 litri, nei contenitori di cui alla precedente lett. b), posizionati all'interno della proprietà secondo i criteri di posizionamento su aree private di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- d) le biopattumiere da 10 litri in nessun caso possono essere esposte su suolo pubblico;
- e) l'esposizione dei contenitori deve avvenire secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

5. E' facoltà delle utenze, che usufruiscano del servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida ai sensi dell'Art. 14 comma 1 lett. a) numero 4, lett. b) numero 1.3 e comma 2 numero 1.3 del presente Regolamento, di presentare domanda di rinuncia al servizio al fine di attuare il compostaggio domestico istituito ai sensi dell'Art. 39 del presente Regolamento.

Art. 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. La frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è composta da bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, purchè pulito.

I seguenti materiali non vanno conferiti come frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro: tappi, coperchi, materiali di ceramica varia, piatti, tazze e similari, tazzine, oggetti di cristallo, lampadine, neon, specchi, materiali in alluminio, materiali in vetro Pirex.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro si sviluppa con le direttive seguenti:

- a) la raccolta avviene con periodicità settimanale secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio, mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio blu;
- b) alle utenze, per cui è previsto il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro, vengono assegnati i contenitori di colore grigio con coperchio blu secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente Regolamento;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, previa opportuna pulizia e/o lavaggio al fine di evitare l'imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- d) l'esposizione dei contenitori deve avvenire secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

4. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali di colore verde (campane verdi). Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore stradale, previa opportuna pulizia e/o lavaggio al fine di evitare l'imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

5. I contenitori stradali sono previsti per il conferimento esclusivo degli imballaggi in vetro.

Oggetti in vetro di grandi dimensioni (damigiane, grandi contenitori in vetro, lastre ecc.) non vanno introdotti, neanche se frantumati. Il conferimento di tali materiali deve avvenire in via diretta da parte delle utenze nell'Isola Ecologica sita nel territorio comunale oppure attraverso la raccolta domiciliare degli ingombranti secondo le modalità stabilite all'Art. 34 del presente Regolamento.

Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

1. La frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è composta in via principale da bottiglie di plastica, contenitori di qualsiasi genere in plastica, vasetti per alimenti in plastica, contenitori per yogurt, film per imballaggio, flaconi in plastica contenenti prodotti per la casa, flaconi in plastica contenenti prodotti per l'igiene personale, polistirolo, dispenser, borse di plastica, purchè puliti.

I seguenti materiali non vanno conferiti come frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica: piatti, posate e bicchieri in plastica, giocattoli, materiali in plastica provenienti dall'edilizia e dall'arredamento.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica si sviluppa con le direttive seguenti:

a) la raccolta avviene con periodicità settimanale secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio, mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio giallo;

b) alle utenze, per cui è previsto il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, vengono assegnati i contenitori di colore grigio con coperchio giallo secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente Regolamento;

c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, previa opportuna pulizia e/o lavaggio al fine di evitare l'imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare; il materiale è introdotto sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione (ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria);

d) l'esposizione dei contenitori deve avvenire secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

4. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali di colore giallo. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore stradale, previa opportuna pulizia e/o lavaggio al fine di evitare l'imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare. Il materiale è introdotto sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione (ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria).

5. I contenitori stradali sono previsti per il conferimento esclusivo degli imballaggi in plastica.

Oggetti in plastica di grandi dimensioni (espositori, grandi contenitori in plastica, polistirolo, lastre ecc.) non vanno introdotti, neanche se spezzettati. Il conferimento di tali materiali deve avvenire in via diretta da parte delle utenze nell'Isola Ecologica sita nel territorio comunale oppure attraverso la raccolta domiciliare degli ingombranti secondo le modalità stabilite all'Art. 34 del presente Regolamento.

Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone

1. La frazione recuperabile costituita da carta e cartone è composta in via principale da giornali, riviste non imballate, libri, quaderni, pieghevoli, fogli pubblicitari, scatole di cartone e cartoncino, cartone ondulato, contenitori e cassette di cartone per la frutta, sacchetti di carta, carta da pacchi, tabulati in carta, scatole per alimenti, carta di vario genere per usi domestici, purchè non insudiciati.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

3. A ciascuna utenza sono assegnati in comodato d'uso gratuito uno o più ecocestini in "cartonplast" di colore bianco, secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente Regolamento.

4. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta e cartone si sviluppa con le direttive seguenti:

- a) la raccolta avviene con periodicità settimanale secondo le cadenze, giorni e orari di inizio del servizio, indicati dal Gestore del Servizio, mediante contenitori di colore grigio con coperchio bianco;
- b) alle utenze domestiche, per cui è previsto il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, che occupino unità immobiliari presso utenze plurime con più di tre utenze, vengono assegnati i contenitori di colore grigio con coperchio bianco, secondo i criteri di cui all'Art. 20 del presente Regolamento;
- c) le utenze di cui alla precedente lett. b) del presente comma, introducono il materiale negli ecocestini in "cartonplast" di colore bianco e successivamente lo travasano nel contenitore grigio con coperchio bianco, posizionato all'interno della proprietà secondo i criteri di posizionamento su aree private di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- d) alle utenze domestiche singole e alle utenze plurime con un numero massimo di tre utenze, per cui è previsto il servizio di raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, non sono assegnati i contenitori di colore grigio con coperchio bianco; in tali casi le utenze devono esporre, a capienza esaurita, l'ecocestino in "cartonplast" di colore bianco in dotazione;
- e) l'esposizione dei contenitori e dell'ecocestino in "cartonplast" deve avvenire secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei calendari distribuiti alle utenze, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

5. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da carta e cartone si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali di colore bianco. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore stradale, previa opportuna pulizia al fine di evitare l'imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

6. I contenitori stradali sono previsti per il conferimento esclusivo della frazione recuperabile costituita da carta e cartone per pezzature di non grandi dimensioni.

Oggetti in carta e cartone di grandi dimensioni (espositori, grandi contenitori, ecc.) non vanno introdotti. Il conferimento di tali materiali deve avvenire in via diretta da parte delle utenze nell'Isola Ecologica sita nel territorio comunale.

Art. 29 – Conferimento e raccolta della frazione verde

1. La frazione verde è definita all'Art. 3 comma 1 lettera w), è considerata frazione recuperabile ed è costituita da sfalci dei prati, foglie, residui di potatura e altre frazioni verdi ad esclusione di quelle provenienti dalla coltivazione e pulizia dei campi agricoli, rive e sponde stradali e dei canali.

2. Il servizio di conferimento e raccolta della frazione verde è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.

3. Il servizio di raccolta domiciliare della frazione verde si sviluppa esclusivamente per le utenze dotate di area verde, ove il compostaggio domestico comporti considerevoli difficoltà tecniche operative, e si sviluppa con le direttive seguenti:

- a) il Gestore del Servizio fornisce idonei contenitori di varia volumetria, previa domanda scritta obbligatoria da parte dell'utenza;
- b) in nessun caso il materiale può essere introdotto in sacchi di plastica nel contenitore;
- c) la raccolta avviene secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio;
- d) il servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi.

4. In tutti gli altri casi è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza all'Isola Ecologica sita nel territorio comunale (in tal caso per l'utenza non domestica il Gestore del Servizio si riserva di addebitare eventuali costi aggiuntivi) e/o il compostaggio domestico quando possibile.

Art. 30 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

1. La frazione recuperabile costituita da indumenti usati è composta da capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti, calzature ancora utilizzabili e pulite, cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili, borse utilizzabili e pulite.
2. Il servizio di conferimento e raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati si sviluppa con metodo stradale, mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze negli appositi contenitori stradali di colore bianco. Il materiale è introdotto chiuso in sacchetti di plastica nel contenitore stradale, previa opportuna pulizia e/o lavaggio al fine di migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
4. I contenitori stradali sono previsti per il conferimento esclusivo degli indumenti usati. E' fatto divieto di conferimento di altri rifiuti.
5. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 3 del presente articolo, deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona e garantire la presenza di almeno un contenitore per ciascun Comune;
 - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
 - c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
6. In tutti gli altri casi è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza all'Isola Ecologica Consortile.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da accumulatori.

1. La frazione dei rifiuti urbani pericolosi costituita da pile e batterie è composta da pile a bottone, pile stilo rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di conferimento e raccolta della frazione recuperabile costituita da pile e batterie è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie si sviluppa con metodo stradale, mediante il conferimento diretto da parte delle utenze negli appositi contenitori stradali. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore stradale.
4. I contenitori stradali sono previsti per il conferimento esclusivo delle pile e batterie usate di cui al comma 1 del presente articolo.
5. E' fatto divieto di conferimento di altri rifiuti, fra cui gli accumulatori al piombo, per cui è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza all'Isola Ecologica Consortile.
6. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. La frazione dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali è composta in via principale da farmaci, fiale per iniezioni inutilizzate, disinfettanti.
 2. Il servizio di conferimento e raccolta rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
 3. Il servizio di raccolta della frazione di rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali si sviluppa con metodo stradale, mediante il conferimento diretto da parte delle utenze negli appositi contenitori stradali, e con conferimento diretto da parte delle utenze negli appositi contenitori collocati presso le farmacie che abbiano dato disponibilità al servizio.
- Il materiale è introdotto sfuso nei contenitori. Gli imballaggi, se non imbrattati, sono conferiti in modo differenziato secondo le specifiche modalità stabilite nel presente Regolamento.
4. I contenitori sono previsti per il conferimento esclusivo dei farmaci e medicinali di cui al comma 1 del presente articolo. E' fatto divieto di conferimento di altri rifiuti.

Art. 33 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti pericolosi sono classificati come tali all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.
 2. La frazione dei rifiuti urbani pericolosi è composta prevalentemente da frigoriferi, congelatori, televisori, lavatrici, lavastoviglie, lampade a scarica (neon) e tubi catodici, computer, video per computer, schede elettroniche, latte di vernice, latte di solvente, toner per stampanti, contenitori etichettati per prodotti tossici e/o infiammabili se non perfettamente vuoti e puliti.
 3. Il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
 4. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani pericolosi si sviluppa, quando istituito, su prenotazione dell'utenza al Comune, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, stabilite dal Gestore del Servizio.
- L'esecuzione del servizio su chiamata segue le direttive seguenti:
- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
 - b) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della prenotazione al Comune, il numero e il tipo di beni da raccogliere; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
5. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ai sensi dell'Art. 227 comma 1 let. a) del D.Lgs 152/2006;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 4 del presente articolo.
 6. In tutti gli altri casi è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza all'Isola Ecologica Consortile.
 7. Per i seguenti rifiuti pericolosi:
 - lampade a scarica (neon) e tubi catodici,
 - latte di vernice, latte di solvente,
 - toner per stampanti,
 - contenitori etichettati per prodotti tossici e/o infiammabili se non perfettamente vuoti e puliti,e per i seguenti rifiuti speciali (non pericolosi):
 - oli esausti minerali,
 - oli e grassi vegetali e animali,

- pneumatici,
prodotti dalle utenze domestiche ubicate nel Comune di Casale Monferrato, è altresì previsto il conferimento diretto presso l'Ecomobile secondo le cadenze indicate dal Gestore del Servizio e riportate nei materiali informativi, ai sensi dell'Art. 10 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per natura e dimensione, è impossibile e non opportuno sistemare nei contenitori stradali e/o assegnati.
2. La frazione è composta da rifiuti della tipologia indicata agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 del presente regolamento.
3. Il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
4. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani ingombranti si sviluppa su chiamata dell'utenza al Gestore del Servizio, secondo le cadenze, giorni e orari di raccolta, stabilite dal Gestore stesso.

L'esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata segue le direttive seguenti:

- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche;
 - b) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della prenotazione al Comune, il numero e il tipo di beni da raccogliere; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute; il servizio è gratuito per le prenotazioni che riguardano un massimo di quattro unità di rifiuti ingombranti;
 - c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
5. In tutti gli altri casi è stabilito il conferimento diretto da parte dell'utenza all'Isola Ecologica sita nel territorio comunale.

Art. 35 - Raccolta e conferimento occhiali usati

1. Il servizio raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da occhiali usati si sviluppa mediante il conferimento diretto da parte delle utenze negli appositi contenitori collocati presso le sedi Comunali e/o l'Isola Ecologica sita nel territorio comunale. Gli occhiali usati sono introdotti sfusi nei contenitori.
2. I contenitori sono previsti per il conferimento esclusivo degli occhiali usati. E' fatto divieto di conferimento di altri rifiuti.

Art. 36 - Gestione dei rifiuti cimiteriali assimilati ai rifiuti urbani

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art.13 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree, preferibilmente poste all'interno del cimitero, con le modalità di raccolta differenziata a contenitori di grosse dimensioni di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, viste le caratteristiche di pericolosità igienico - sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani con le precauzioni indicate al comma 3 del presente articolo.
3. Le operazioni preliminari all'invio dei rifiuti cimiteriali, di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, ad impianti autorizzati sono stabilite ai sensi dell'Art. 12 della L. 15.07.2003 n. 254 ed in seguito riportate:

- a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto; tale operazione deve essere eseguita in apposito imballaggio a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recante la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
- b) i rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
- c) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a) e b);
- d) i rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell' Art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- e) la gestione dei rifiuti deve favorire il recupero dei resti metallici di casse;
- f) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile;

4. I rifiuti cimiteriali di cui all'Art. 13 comma 1 lettera c) del presente Regolamento possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessita' di autorizzazioni ai sensi dell'Art. 13 comma 1 della L. 15.07.2003 n. 254, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, previo accordo con il Gestore del Servizio.

5. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 13 comma 4 lettera b) del presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 13 comma 2 della L. 15.07.2003 n. 254.

6. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 37 - Gestione dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. I rifiuti di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g) del presente Regolamento, sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani con le modalità di raccolta differenziata stabilite al Capo II Titolo II del presente regolamento.

2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 12 comma 1 lettera h) del presente Regolamento, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, sono raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «*Rifiuti sanitari sterilizzati*» alla quale deve essere aggiunta la data della sterilizzazione.

3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 2 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

4. Nel caso in cui lo smaltimento avvenga fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

5. Lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati è definito ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. n. 254/2003.

I rifiuti sanitari sterilizzati:

- a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia.

- b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
- c) qualora nella Regione Piemonte non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del Presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi; l'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Art. 38 – Raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti a rischio infettivo

1. La raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti a rischio infettivo è regolata dall'Art. 8 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
2. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, la raccolta, il trasporto, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria ed il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio primario rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "*Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti*", contenuti nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "*Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*".
3. Gli imballaggi esterni di cui al comma 2 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
4. La consegna degli imballaggi primari necessari avviene agli aventi diritto (diabetici) presso la struttura sanitaria ospedaliera competente per il territorio consortile.
5. La raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti si sviluppa su conferimento a capienza esaurita degli imballaggi primari di cui al comma 2 del presente articolo da parte dell'utenza
 - a) alla struttura sanitaria ospedaliera competente per il territorio consortile;
 - b) negli appositi imballaggi secondari collocati presso la sede Comunale e/o presso l'Isola Ecologica Consortile, previo accordo fra la Direzione Sanitaria dell'A.S.L. competente, il Consorzio di Bacino ed il Gestore del Servizio. In tal caso, la raccolta ed il trasporto avvengono da parte del Gestore del Servizio, con mezzi e personale specializzati.
6. La raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi costituiti da pungenti e taglienti avviene nel rispetto delle norme relative alla garanzia della "privacy".
7. La raccolta di cui al presente articolo può essere estesa anche ad altri soggetti affetti da altre patologie.

Art. 39 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Compostaggio domestico della frazione umida e dei rifiuti vegetali è consentito ed è favorito con l'istituzione dell'Anagrafe Comunale dei Compostatori Domestici ai sensi dell'Art. 15 del presente Regolamento.
2. Il Compostaggio domestico della frazione umida e dei rifiuti vegetali è svolto secondo le modalità attuative stabilite all'Art. 14 del presente Regolamento.
3. Ogni utenza interessata al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione umida e sulla frazione verde di produzione propria.

4. Il Compostaggio domestico può avvenire solo se le utenze sono in grado di garantire l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Il Compostaggio domestico è messo in atto:
- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia; è previsto l'utilizzo della compostiera, del cumulo, della buca, della concimaia, delle casse di compostaggio;
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni onde non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori; nei casi di utilizzo del cumulo, della buca, della concimaia e delle casse di compostaggio la collocazione della struttura è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Non sono in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione umida e della frazione verde che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Il Compostaggio domestico si sviluppa con le direttive seguenti:
- a) il Gestore del Servizio, previa dichiarazione scritta obbligatoria di cui all'Art. 15 comma 3 del presente Regolamento, fornisce ciascuna utenza di
 - 1) una compostiera da 300 litri dotata di accessori necessari al funzionamento ottimale dell'apparato qualora il compostaggio in cumulo, in buca, in concimaia ed in cassa di compostaggio non possa avvenire; nel caso in cui risulti possibile il compostaggio in cumulo, in buca, in concimaia ed in cassa di compostaggio, è facoltà dell'utenza scegliere se praticare il compostaggio con o senza compostiera;
 - 2) una biopattumiera da 10 litri da utilizzarsi per agevolare le operazioni di avviamento al compostaggio dei materiali.
 - b) in nessun caso il materiale può essere introdotto in sacchi di polietilene nella compostiera;
 - c) l'utenza provvede ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e all'aggiunta di prodotti enzimatici per l'accelerazione del processo;
 - d) l'utenza assicura un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - e) l'utenza segue periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost da rifiuti per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

TITOLO III – Norme particolari nella gestione dei rifiuti urbani

Art. 40 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs 152/2006.
2. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del Servizio, previo accordo col Comune.
3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta domiciliare che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta in danno ai soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata ai sensi dell'art. 18 comma 4.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dall'ente Gestore del Servizio come prestazione occasionale, previo accordo o convenzione.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E INTERCOMUNALI

Articolo 41 – Centri di raccolta comunali e/o intercomunali per rifiuti urbani ed assimilati pericolosi e non pericolosi.

1. Si intende per Centro Comunale e/o Intercomunale per rifiuti urbani ed assimilati pericolosi e non pericolosi un'area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08/07/2008).

Articolo 42 – Centri di raccolta comunali e/o intercomunali per rifiuti urbani non pericolosi di provenienza domestica.

1. Si intende per Centro Comunale e/o Intercomunale per rifiuti urbani non pericolosi di provenienza domestica un'area nella quale la raccolta, per rifiuti urbani domestici non pericolosi, di provenienza dal territorio del Comune o dei Comuni dove la medesima è istituita, si svolge mediante raggruppamento per frazioni omogenee, nel rispetto delle norme vigenti (D.M. 08/07/2008).

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 43 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca indifferenziata sciolta;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione umida sciolta;
- m) il conferimento e/o raccolta dei rifiuti di cui al Capo II – Titolo II del presente Regolamento secondo sistemi di diversi da quelli approvati dal Consorzio di Bacino;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1982;
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- r) il conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

u) l'abbandono di rifiuti all'esterno delle Isole Ecologiche.

Art. 44 – Controlli

1. Il Gestore del Servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun Comune, a mezzo della Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicura la vigilanza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle eventuali ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 45 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma di quanto disposto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative così determinate:

a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti da € 25,00 a € 250,00;

- il posizionamento non autorizzato su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico

- per utenze singole da € 25,00 a € 250,00;
- per utenze plurime fino a otto unità abitative da € 50,00 a € 500,00;
- per utenze plurime con più di otto unità abitative da € 75,00 a € 750,00;

- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, da € 25,00 a € 250,00;

- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti,
multa per divieto di sosta, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, da € 25,00 a € 250,00;

- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi, da € 25,00 a € 250,00;

- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo, da € 50,00 a € 500,00

- la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1982), da € 50,00 a € 500,00;

- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori, da € 25,00 a € 250,00;

- il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti, da € 50,00 a € 500,00;

- presso l'Isola Ecologica: l'abbandono di rifiuti all'esterno della struttura, da € 50,00 a € 500,00.

2. Nel caso di erogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnate ad utenze plurime, la sanzione viene elevata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione viene erogata all'utenza plurima assegnataria dei contenitori in questione.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del Servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 46 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 47 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Allegato al Regolamento Consortile

Linee guida per il lavaggio dei contenitori effettuato individualmente dall'utenza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento consortile.

1. Il lavaggio dei contenitori domiciliari è eseguito a cura, oneri e responsabilità a carico dell'utenza, con la seguente periodicità:

- almeno quattro lavaggi nel corso dell'anno per i contenitori domiciliari della frazione umida e della frazione secca indifferenziata, di cui tre preferibilmente da effettuarsi nel periodo da aprile ad ottobre ed almeno uno nel restante periodo dell'anno,
- un lavaggio nel corso dell'anno per i contenitori domiciliari della carta, della plastica e del vetro.

2. Il lavaggio e la detersione dei contenitori di cui al precedente comma 1 deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) le operazioni di lavaggio e tutte le attività connesse devono avvenire in aree pertinenziali private ad uso privato; non sono ammesse operazioni di lavaggio in aree di pubblica proprietà ed in aree private ad uso pubblico;
- b) il luogo di lavaggio deve essere dotato di almeno una postazione per l'adduzione dell'acqua e di almeno un recapito della rete fognaria;
- c) ogni operazione di lavaggio deve avvenire:
 - nel rispetto delle eventuali utenze poste a confine della proprietà;
 - seguendo tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della funzionalità della rete fognaria, senza recare danno alcuno all'ambiente;
 - con l'utilizzo di detersivi biodegradabili oltre il 90%.

3. Qualora gli utenti non siano nelle condizioni di poter eseguire autonomamente le attività di lavaggio nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, oppure non intendano provvedervi autonomamente, dovranno far eseguire tale operazione da Ditta autorizzata allo scopo.

Il Gestore del Servizio potrà eseguire tale attività applicando direttamente agli utenti che ne faranno richiesta i costi stabiliti nel listino prezzi approvato dal Consorzio di Bacino.